



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8041 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Enrico Casini, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Sanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Antonio Stradivari 23;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Chiara Putzolu, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'Atto di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, prot. 173327 del 30.6.2021, di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, nonché dei relativi allegati A) e B) che dispongono la graduatoria finale di merito e l'elenco dei vincitori, emesso all'esito dell'espletamento della selezione pubblica di cui al bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010.

2) Ove e per quanto di ragione, della parte lesiva del provvedimento del 30.06.2021 che approva la graduatoria finale di merito di cui all'allegato A), nella parte in cui colloca il dott. Casini al numero 232 quale "idoneo non vincitore", omettendo di riconoscere in favore del ricorrente la sussistenza della riserva pari al 50% dei posti prevista dall'art. 1, comma 2° del bando di concorso, quale funzionario di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenente alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, munito di laurea, che alla data di emanazione del presente bando risulti in servizio presso la medesima Agenzia e abbia compiuto almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche; nonché dell'elenco dei vincitori di cui all'allegato B), nella parte in cui non colloca il dott. Casini tra i vincitori con riserva di posto.

Nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente di essere ammesso e inserito nella graduatoria finale di merito, nonché nell'elenco dei vincitori con diritto di riserva, previo riconoscimento della riserva di posti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 4 del DPR n. 70/1993 e delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Casini Enrico il 18/10/2021: accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti e per effetto annullare gli atti impugnati con vittoria di spese e compensi legali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe e ai successivi motivi aggiunti, all'uopo autorizzando

parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonchè dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incumbente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2022.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO